TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. **J_MSS_0279**

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi
https://www.techeudine.it/fondo-joppi
https://www.sbhu.it/

279

Foppi

Frontispizio.

Stampato

Del modo di governo della Comunità

di Udine

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

di Marco Antonio Fiducio

Cancelliere della stessa nel Secolo XVI

Venezia 1862. Tip. ecc.

Opera pubblicata nel 1862
a Venezia per cura di Vin.°
Joppi di cui è premesso
un discorso sulla città
di Udine

Del modo di governo della Comunità di Udine

di Marco Antonio Fiducio (1).

Degli ordini della città d'Udine.

Due solamente sono gli ordini di tutti gli abitatori de la città, cioè Cittadini nobili e popolari, de' quali sono composti i due Consigli maggiore e minore, che creano gli officij e fanno a bossoli e ballotte le deliberazioni che sono giudicate espedienti per lo buon governo de le cose publiche e private di tutta essa città.

Dei due Consigli.

Due, come si è detto, sono i Consigli in essa città, l'uno che propriamente è chiamato Consiglio ed è il maggiore; l'altro con nome di Convocazione s'appella, ed è il minore.

Del Consiglio maggiore (1)

Consta questo Consiglio di cittadini ordinarij numero 230, cioè sono 150 nobili e 80 popolari. (1)

Oltre a questi hanno luogo nel Consiglio molti altri officij, de' quali si farà menzione di sotto ne la parola Officij.

Il numero legittimo per poter legittimamente trattare e deliberar nel Consiglio, ha da esser per lo meno di persone 100.

Non si puote ragunar Consiglio senza la presenza del Clarissimo Signor Luogotenente o suo sostituto

E bisogna ad ogni modo che si trovi presente uno dei tre Contradicenti; altramente è invalido tutto ciò che si facesse altramente.

Le deliberazioni che in quello si fanno, s'hanno a fare a bossoli e ballotte, e se altrimenti si fa, s'avrebbono per non fatte.

I debitori sì della Comunità, come del Monte de la Pietà e d'altri luoghi pij commessi a la cura di detta Comunità e i padri e i pieggi loro, non possono entrare in Consiglio.

Si cacciano ne gli Scrutinij e ballottazioni i sottoscritti gradi di parentela, cioè:

Omnes de eadem domo et familia;

Patres, filij, fratres, filij fratrum et sororum;

Germani et consobrini, videlicet nati ex fratribus et sororibus;

Sororij et Cognati, ac Soceri et generi, viventibus uxoribus, seu prole extante.

Serrata la porta del Consiglio, non si ammette dentro più alcuno, fuori che i Deputati e Contradicenti.

I Popolari congiunti in parentela con alcun Dottore o Nobile cittadino, non possono essere ballottati ad uno istesso officio in concorrenza di detti Dottori o Nobili suoi congiunti.

Hanno autorità di metter parti nel Consiglio:

il Clar.mo Luogotenente

i Magnifici Deputati

i Contradicenti, contrarie però o correggenti, ma non altrimente

i Censori

Ne le cose, che il Consiglio ha posto mano, non puote ingerirsi la Convocazione.

I Deputati, Contradicenti e Censori possono, parendo loro, dedur al Consiglio le cose che vengan proposte ne la Convocazione, sospesa la ballottazione in essa.

Questo Consiglio solo può deliberare circa il levar denari dal Monte de la Pietà.

In questo Consiglio s'ammettono a la Nobiltà quelle persone che dimandano per mezzo d'una sua scrittura, la quale sono i Deputati in obligo di far leggere e metter parte, che il Supplicante sia esaudito.

Il detto Consiglio ha il governo speciale del Sacro Monte de la Pietà e del Fontico de le biave, onde tutte le cose appartenenti al detto fontico devono trattarsi in esso Consiglio, il qual solo constituisce il prezzo a le biade di quello, specialmente allora che si vuol deliberare che s'abbian a vender manco di quello che sono costate.

Questo Consiglio solo può alterare il prezzo de le carni di beccaria.

E far concessione a' particolari d'alcuna parte del terren publico.(1)

Nei donativi del Consiglio vi si ricercano i tre quarti de le balle

Officij che si distribuiscono per lo Consiglio, Vedi ne la parola Officij

Provisionati del Consiglio, Vedi Provisionati.

In questo Consiglio non possono i Deputati far il laudo ovver taglio de le Sentenze fatte.

Tempi necessarij a chiamar Consiglio in tutto l'anno sono questi, cioè:

Nel mese di Marzo

Per creare i sette Deputati

(1) Questo Consiglio impone ancora il prezzo ai legni che si conducono per l'alveo della Roja; concede le Porte, Portoni e Torri ai [illegible] ambasciatori. —

Del modo di governo della Comunità di Udine
di Marco Antonio Fiducio (1)

NB. Tutte le note poste in margine, verranno con un richiamo poste a piè di pagina e così pure quella sulla vita dell'Autore.

(1) Marco Antonio Fiducio nacque in Udine nel 1518 e vi morì di 97 anni il 7 Dicembre 1615. Il I° Maggio 1541 era ascritto al Collegio de' Notaj Udinesi e nel 1563 (28 Novembre) veniva fatto Cancelliere della Città. La sua vita sì pubblica che privata fu tessuta d'ogni virtù e ne fu rimunerato dalla stima universale. Dopo 50 anni di onorato servigio, il Consiglio Udinese nel 1608 ordinava che il suo ritratto venisse posto nella Sala delle sue riunioni ove ancora si conserva.

Fu conoscitore profondo della lingua greca, latina ed italiana, nelle quali due ultime pubblicò varj componimenti poetici. Monumento però pregevolissimo delle sue cognizioni, sono i suoi Atti Notarili e più gli Annali Civici, che scritti in buona lingua latina contengono la Storia della Città nella seconda metà del Secolo XVI. L'operetta che oggi si pubblica fu da lui estesa nel 1602 e l'autografo conservasi nell'Archivio Comunale di Udine.

Si mettono nel capello, tra le balle inargentate le balle d'oro duplicate, quanto è il numero de' morti, cioè due per ciascuno. E nessuno può esser nominato per più che di una mano d'elettore, a fine che ciascuno abbia il suo scontro.

... faranno elezione di persona qualificata, fedele all'Ill.mo Dominio Veneto e amatrice del ben pubblico della sua città, rimosso ogni affetto e passione d'animo.

Sororij et Cognati, ac Soceri et generi, viventibus uxoribus, seu

(1) Questo Consig[illegible]
inoltre il peggio[illegible]
si conducano per [illegible]
Mossa; concede [illegible]
Portoni e Torri, [illegible]
ambasciatori. —

Nel mese di Marzo

Per creare i sette Deputati

I Sopra Proveditori }
I Proveditori } del Fontico
I Fontegari }
Quelli dell' Aggiunta
I Contradicenti
I Camerarj de' pegni

La Domenica degli Apostoli

Per surrogar nuovi Consiglieri in luogo de' morti

Di Giugno

Per creare il Priore de lo Spedale di S. Lazzaro

D'Agosto o Settembre

Per creare i Quattro Soprastanti a la Stanga
I tre Censori
I tre Calculatori
I tre Camerari de' pegni
I Sette Deputati
I tre de l'Aggiunta
Il Camerario di Comun
I 12 Conservatori del Monte
I tre Sindici del medesimo
Il Cassiero de l'istesso Monte

De' Consiglieri ordinarj.

I Consiglieri Nobili ordinarj che entrano nel Consiglio, sono come havemo detto di sopra, in tutto 150 ed i popolari N.° 80.

La surrogazione di nuovi Consiglieri in luogo de' morti, fassi ogni anno l'ottava de la Pasqua di Risurrezione nel Consiglio,(1) e non bastando quel giorno, si continua ne gli altri giorni successivamente, fin che si supplisce il numero mancante nell'uno e nell'altro ordine.

Prima che si vada a capello per far la elezione de' soggetti da ballottare, si dà il giuramento ad un per uno a tutti i Consiglieri di dover eleggere e gli eletti ballottar per conscienza, rimossa ogni passion d'animo.

Si mettono nel capello, tra le balle inargentate le balle d'oro duplicate, quanto è il numero de' morti, cioè due per ciascuno. E nessuno può esser nominato per più che di una mano d'elettore; a fine che ciascuno abbia il suo scontro.

(1) (Nota) In questo giorno i Cancellieri pubblicano il Numero de' Consiglieri morti e il S. Tesoriere da un Bosso [?] tutti i bollettini delle Banche nelle quali si siedono i detti Consiglieri e secondo che li va cavando li dà in mano ad uno de' Cancellieri che li chiama con l'ordine col quale furono estratti a venire a capello per l'elezione de' morti e giurano sopra un libro che faranno elezione di persona qualificata, fedele all'Ill.mo Dominio Veneto e amatrice del ben pubblico della Città, rimosso ogni affetto e passione d'animo.

La balla indorata che serve per la elezione de' cittadini Nobili, è segnata con la nota di **NC**, e quella per li Popolari di **PC**, perchè si fanno le elezioni unitamente in un capel solo così de' Nobili, come de' Popolari.

La metà del numero de le balle del Consiglio basta per riuscir Consigliero.

Per poter essere proposto e ballottato un Popolano onorevole al numero di Consigliero Nobile, bisogna, per decision fatta dall'Eccelso Consiglio di X con l'aggiunta di 4 Luglio 1555, che esso e suo padre sian nasciuti ne la città e che nè l'uno nè l'altro abbian esercitata arte meccanica manual, nè siano stati nel numero de' Consiglieri Popolari.

Gli altri che non si trovano aver le dette condizioni, sono repulsi. E volendo essere fatti abili fa' bisogno che lo dimandino con sua Scrittura, quale sono tenuti i Deputati di portar in Consiglio e metter parte, eseguendosi poi quanto che per esso Consiglio viene deliberato.

Della Convocazione

Nella Convocazione v'entrano in tutto 17 cittadini, oltre il Cl.mo Sig. Luogotenente, ciò sono:

i sette Deputati nuovi
i sette Deputati vecchi
i tre dell'aggiunta

e questi soli ballottano.

V'entrano ancora i tre Contradicenti, ma non ballottano.

Ha ragion d'entrarvi eziandio il Camerario di Comun, ma non ballotta, eccetto che nella dispensa della limosina delle Lire 40 per una, che si fa una volta ogni anno a tre orfane da marito, dei livelli di Nimis.

Può anco entrare il Procurator di Comun senza però ragion di ballottare.

Il numero di 13 persone basta a far la Convocazione legittima e intiera, purchè oltre queste vi sia presente uno dei tre Contradicenti per lo meno. E non si trovando in essere il detto numero di 13, si puote per la medesima Convocazione a bossoli e ballotte surrogarne fin al numero di due senza più, sì che degli ordinarij ne sian 11 al meno: ed altramente non si può in quella deliberare cosa alcuna che valida sia.

Intorno i cacciati per parentela si osserva quello istesso, che è stato detto osservarsi nel Maggior Consiglio.

La Convocazione ha la medesima autorità che il Consiglio; ma dove il Consiglio

ha posto mano, non si può la Convocazione ingerire, ne' contravenir alle deliberazioni fatte per esso Consiglio.

Nei donativi che si fanno per la Convocazione, bisogna che le parti si prendano con i cinque sesti delle balle.

Non può impacciarsi nelle materie del Fontico delle Biave, ne' de' denari di esso.

Non può disponere de' denari del Monte della Pietà.

Non può conceder luogo o terren publico ad alcuno.

Possono i Deputati, Contradicenti e Censori e ciascun d'essi dedur le materie dalla Convocazione al Consiglio.

Alla Convocazione specialmente s'appartiene il governo de' Luoghi pij, ciò sono: la Fabrica del Duomo, l'Ospedal di S. Lazzaro e la esazione de' livelli di Nimis.

Gli Officij che si creano per la Convocazione, vedi sotto la parola Officij.

Provisionati della Convocazione, vedi sotto la parola Provisionati.

Tempi necessarij di far le Convocazioni, sono:

Nel mese di Gennaro

Per crear i quattro Astanti

e i quattro Giurati

Per conferir la grazia delle Lire 40 per ciascuna, dei livelli di Nimis, a tre orfane da marito, in accrescimento delle lor doti.

Per riballottar gli officiali.

Di febraro.

Per crear due Collettori e Dispensatori delle limosine, che si raccolgono la quaresima nel Duomo,

e tre Proveditori e un Cassiero sopra le Fabriche publiche.

Di Marzo

Per crear tre Proveditori delle strade publiche e

un Notaro ai Criminali.

Di Maggio

Per crear i quattro Astanti

e i quattro Giurati

Di Giugno

Per crear un Cameraro della Fabrica del Duomo

e uno Esattor del Sussidio

tre Soprastanti al peso delle galette

due Pesadori di esse galette.

D'Agosto o Settembre

Per creare

4. Ustiali
4. Giurati
3 Giudici di confini
3 Giudici di pupilli
3 Procuratori di pace e matrimonij
1. Esattor de' livelli di Nimis
1. Stimator delle carni e Soprastante ai Portalettere.
1. Notaro ai Criminali
1. Governator di mobili,

per riballottar i Pistori e Portalettere

Di Dicembre

Per crear Soprastanti N.° 6 all' Orazione delle 40 ore.

Degli Offizij dell'uno e dell'altro Consiglio.

Non si possono concedere gli Offizij per grazia, ma s'hanno a conferire a bossoli e ballotte, andando a capello.

Non si possono conceder espettative.

Non si posson accettar rifiuti di officij per altri, che da coloro che hanno quelli conferiti.

Non si posson tener due officij ad un tempo. L'officio solo de Proveditore sopra la sanità è compatibile anco con altri offizij.

Nel far delle elezioni a capello, in quegli offizij dove entrano due sole ballotte d'oro per soggetto, niuno può esser eletto duplo. Negli altri, ove han luogo più balle; i primi che si eleggeranno fin al numero di quelli, che dovranno rimaner, non si posson toglier dupli, gli altri da quel numero in su, posson esser tolti per due sole mano di elezione. Talmente che ciaschedun eletto, abbia per lo meno uno scontro nella ballottazione.

Gli eletti agli offizij bisogna che nelle ballottazioni eccedano la metà de' Consiglieri per rimanere. Si eccettuan soli i Consiglieri pari quali basta la metà delle ballotte.

Debitori e pari loro si cacciano da Consiglio. ... ~~[illegible], basta la metà delle ballotte~~

In uno officio non si puote essere più che uno di una famiglia e d'altri che si caccino insieme dalle ballottazioni per ragion di parentela.

A nessun che sia stato publicato per rimaso ad alcun officio, si può più far opposizione dopo licenziato e dissoluto il Consiglio.
Due cognati non posson essere in uno istesso officio ad un tempo; perche' sono di quelli, che per la legge si cacciano dalle ballottazioni.

Gli officij obligati a dare sicurtà, sono:

Camerario di Comun
Camerari di pegni
Cassiero del Monte della pietà
Massaro al detto Monte
Prior dello Spedale di San Lazzaro
Esattor del Sussidio
Camerario della fabrica il Duomo
Cassiero del fontico
Fonticari

Gli officij del Consiglio Maggiore sono:

7 Deputati
3 dell'Aggiunta
3 Contradicenti
3 Censori
3 Camerari di pegni
1. Prior dello Spedale di S. Lazzaro
4 Soprastanti all'officio della stanga de' panni
12 Conservatori del Monte
1 Camerario di Comun
3 Calculatori
3 Sindici al Monte
1 Cassiero al Monte
1 Scontro al Monte
3 Procuratori del Monastero delle Monache di Santa Chiara
3 altri per lo Monastero di San Nicolò
3 altri per lo Monastero di San Bernardino
3 sopra le Speciarie
3 Sopraproveditori del fontico delle biave
3 Proveditori del medesimo
3 Fonticari.

Officij che si creano per la Creazione

4 Giudici Astanti

4 Giurati di Comun

2 Cancellieri per le cause criminali della città

1 Camerario dell'entrate della fabbrica del Duomo

3 Giudici de' confini

3 Giudici de' pupilli

3 Procuratori di paci e matrimonij

1 Esattor de' livelli di Nimis

3 Proveditori e 1 Cassiero della Sanità e 1 officiale.

1 Esattor del Sussidio

1 Soprastante ai Portalettere e Stimador delle carni di beccaria

3 Proveditori delle fabbriche publiche, con un Cassiero

3 Proveditori delle strade della Città

1 Governatore de' beni mobili della Comunità

2 Soprastanti al peso delle galette

2 Pesadori delle galette

2 Collettori e dispensatori delle limosine del Duomo

3 Curatori della Fontana

6 Presidenti all'orazione delle 40 ore

16 Centurioni

Officij, ove entrano Dottori necessariamente

2 nell'Officio de' 4 Deputati

1 nell'Officio de' 3 Giudici di confini

1 nell'Officio de' 4 Giudici Astanti

1 nell'Officio de' 3 Giudici de' pupilli

2 nell'Officio de' 9 Conservatori Nobili del Monte

Officij ne' quali han luogo quei solamente che sono del corpo del Consiglio.

4 Deputati

3 dell'Aggiunta

9 Procuratori de' Monasteri di S. Chiara, S. Nicolò e S. Bernardino

1 Camerario di Comun

3 Censori

3 Soprapreveditori del fontico

Officij per l'ordinario [illegible] [illegible] [illegible] del Consiglio

3 Contradicenti
2 Conservatori del Monte
3 Sindici del Monte
1 Cassiero del Monte
3 Proveditori del Fontico
3 Fonticari
4 Soprastanti alla Stanga de' panni
3 Camerari de' pegni
1 Prior dello Spedale di S. Lazzaro
3 Calcolatori publici
4 Giudici Astanti
3 Giudici di confini
3 Procuratori delle paci e matrimonij
1 Camerario della fabrica del Duomo
1 Esattor de' livelli di Nimis
3 Proveditori alla Sanita'.

Officij proprij di Cittadini Nobili.

3 dell'Aggiunta
4 Giudici Astanti
16 Centurioni della Città
1 Cassiero al Monte
9 Procuratori de' tre Monasteri di monache, di S. Chiara, S. Nicolò e S. Bernardino.
3 Giudici di confini
3 Giudici de' pupilli
4 Giurati, tra i quali vi è un Notajo
1 Camerario della fabrica del Duomo
1 Esattor del Sussidio
1 Esattor de' livelli di Nimis.
3 Proveditori alla Sanita'
3 Soprastanti delle fabriche publiche

Officij che ottengono di necessità o uno o più p. [illegible]

1 Popolare tra li Deputati
1 nel numero di 3 Contradicenti
3 nel numero di 12 Conservatori del Monte
1 nel numero di 3 Sindici di esso Monte
1 nel numero di 3 Soprapproveditori del Fontico
2 nel numero di 3 Proveditori del Fontico
2 nel numero di 3 Fonticari
1 nel numero di 3 Censori
2 nel numero di 4 Soprastanti alla Stanga
1 nel numero di 3 Procuratori delle paci e matrimonj.

Officij de' quali sono capaci così Nobili come Popolari indifferentemente.

Camerariato di Comun
Camera di pegni, tra li quali vi è un Notaro.
Priorato dello Speciale di San Lazzaro
Calcolatori p. Obblighi
Quaderniero [illegible] Ragionato di Comun

Officij che si danno per li [illegible] Giudici [illegible].

Oltre i già detti Officij, che sogliono conferire i due Consigli Maggiore e Minore, sono alcuni altri che conferiscono i tre Giudici di confini; cioè

Uno ch'assiste alle bolle di tutte le misure e pesi
Un giustatore de' pesi e misure
Un giustatore delle stadere
Un soprastante alle stangate de' cavalli.

quali stanno in officio per un anno e patiscono contumacia d'un altro anno.

De' Decani de' Borghi

Sono anco otto Decani per nove Borghi di questa Città; quali stanno in Officio un anno, entrando il dì primo d'Aprile e si creano per le loro Vicinanze, e sono

il Decano del Borgo d'Aquileja
di Porta di Ronco
di Prachiuso o Porta di Cividal
di Gemona
di S. Lazzaro

di Villetta

di Possiolle

di Grizzano

di Castignano

e questi, durante l'anno, sono ammessi ad entrar a ballottar nel Consiglio, tutto che non siano del corpo di esso. Cavano di salario del denaro de la Città, Ducati 12 per uno all'anno. Hanno autorità di giudicare tra i loro Vicini di danni dati, di cose spettanti agli armentari e pascolezzio, e le cui sentenze per appellazione si devolvono a' Signori Deputati. Hanno contumacia d'anni tre.

De' Deputati.

L'officio del Deputato è il supremo di quanti che dare possa questa Città alli suoi Cittadini. Questi ogni sei mesi si mutano, entrando nell'officio a Calende di Aprile e d'Ottobre (1)

Hanno da essere a questo officio sette persone, cioè sei Nobili ed un Popolare. Fra i Nobili esser deono due Dottori per necessità; e questi precedono, tuttochè fossero di minor età.

Per crearli si serva il modo infrascritto:

Congregato che sia il Consiglio nel giorno, per ciò fare innanzi destinato, s'annoverano i Consiglieri e conformi al numero trovato de' Consiglieri si mettono tante balle nel bossolo detto Capello, tra le quali trentasei abbiano sembianza d'oro, avendo tutte le altre il colore d'argento. Le dorate tutte hanno i suoi segni, sei delle quali hanno per nota la **D**; diciotto la **NC**, e dodici la **P**. E con l'ordine de' bollettini, che ad uno ad uno si traggono da un altro bossolo, sono chiamate le banche a sorte per andar a capello. E chiunque sortisse balla d'oro segnata con la **D** ha facoltà di nominar ed eleggere un Dottore. Quelli veramente che cavano la balla d'oro segnata di **NC**, hanno la elezione di Cittadini Nobili non Dottori. Gli altri a cui tocca la balla d'oro segnata della lettera **P**, se questa sarà semplice, eleggeranno un Popolare abitante dentro del corpo della città. Ma se sopra la **P** sarà posta una croce in questo modo **P̶**, la elezione s'ha a fare di un popolare che abiti fuori ne' Borghi. E finite, ad uno per uno, tutte le ballottazioni, i superiori di numero di balle si publicano Deputati per sei mesi

2 Dottori

4 Cittadini Nobili non Dottori

1 Popolare.

(1) Per la nuova Regolazione 1779 si varia da questo: vedi in poi in Margine ed Aggiunto.

Si fanno le elezioni così di questi, come de' Consiglieri con giuramento.

Debbono essere i Deputati dal corpo del Consiglio, non in minor età d'anni trenta.

Gli Officiali del Pubblico, del Monte ed altri luoghi Pij sono esclusi così da questo, come da tutti gli altri Officij

I Daziari o partecipanti co' Daziari o pieggi di alcun dazio, non possono essere eletti a questo Officio.

Potevan già i Deputati soli disponer del denaro pubblico fino a Ducati cinque per volta; ora non possono per esser dal Consiglio stata lor sospesa quella autorità.

Chiamano i Consigli e Convocazioni.

Mettono le parti.

Nessuna scrittura può essere letta ad altrui instanza nè nel Consiglio, nè nella Convocazione, se prima non è stata veduta e per ballottazione ammessa a leggere per l'officio de' essi Deputati.

Annoveran le balle che ne' bossoli si riscuotono nelle ballottazioni sì nel Consiglio come nella Convocazione.

Sono tenuti a sedere e render ragione almeno tre volte per settimana.

Non si possono partire dalla città, sì che non restino sempre quattro per lo meno

Precedono nella città tutti i cittadini e patriotti e dentro i termini della giurisdizione della città.

Pongono il Sazo (Sasso) e calamiero al pan venale.

Tutte le bollette della dispensa del Denaro pubblico si fanno sotto lor nome.

Alle quali quattro almeno di sua mano si sottoscrivono

Puote ciascun d'essi dedurre dalla Convocazione al Consiglio qualunque materia, che paia loro doversi trattare e definire in esso Consiglio.

Non posson esser eletti per Oratori.

Così a questo come agli altri Officij, non posson essere ad uno istesso tempo due Cognati, nè due di una famiglia, nè alcun altro che per parentela le Leggi cacciano dal di scrutinij e ballottazioni, e finalmente niuno che abbia chi lo cacci tra i sette Deputati precessori.

Il Camerario è tenuto ubbidir loro.

Hanno ordinariamente di salario un Ducato al mese per uno, sebbene al presente non si paga per essere stato sospeso per le gravi spese che premono la città.

Appartiene al loro officio di giudicare =

1. nelle materie de' Dazij

Delle cose ad essi soggette

Delle condannagioni fatte per li Giurati

delle [illegible] fatte per li Soprastanti agl'officij [illegible] Stampa di [illegible]

Delle Sentenze fatte per li Decani de' Borghi

del Corso de' Pallij

Di dar il giuramento a tutti li Officij

[illegible] gli eletti negli officij, che [illegible]

Metter il prezzo a molte cose venali [illegible]

Soprastar al governo universale di tutta la Città:

Giurano nelle mani del Cl.^mo Luogotenente

Danno il giuramento e confermano i Decani eletti nelle Vicinanze loro.

Hanno contumacia di mesi 18. —

Dei tre dell'Aggiunta

Questi detti Deputati della Gonta, han da essere del corpo del Consiglio e dell'ordine de' cittadini Nobili, che non siano di minor età d'anni 30.

Non vi posson esser due d'una famiglia, ne' alcun che tenga parentado con qualsivoglia de' Deputati o vecchi o nuovi.

Non hanno altro carico che di venire e ballottare nelle Convocazioni.

Non hanno salario.

La contumacia loro è di soli mesi sei.

Stanno in officio per sei mesi, entrando coi Deputati nei primi giorni d'Aprile e di Ottobre.

Dei Contradicenti.

Tre sono i Contradicenti di Comunità cioè due Nobili e un Popolare. [illegible]

Hanno autorità di poter sospender la ballottazione delle parti che [illegible] del L.T. e de' venson proposte da Cl.^mi Luogotenenti e Mag.^ci Deputati; si ne' Consigli [illegible] come nelle Convocazioni, finchè dopo quell'ora si chiamino un'altra volta esso Consiglio e Convocazione.

Possono dedur detta Convocazione al Consiglio tutte le materie che [illegible] doversi trattare nel Consiglio.

Possono differir e sospender il Consiglio, quando si tratti di cosa, della qual essi non ne siano ben informati.

Entrano, ma non ballottano nelle Convocazioni: anzi non si può far Convocazio-
ne, che non vi sia uno almeno di essi presente.

Posson metter parte contraria, o limitativa delle parti messe dal Cl.mo Luogotenente
o Mag.ci Deputati

Sono tenuti a parlar contra ogni dispensa del danaro publico.

Sono anco in obbligo di contradire a quelli che dimandano alcun ristoro per con-
to di Dazij.

Devono procurare l'osservanza delle parti ed opporsi a quelli; che in qualunque
modo tentassero cosa, che tornasse in pregiudizio delle dette parti.

Sono tenuti a licenziar di consiglio i debitori; facendo quelli pubblicar in ogni
Consiglio a confusion loro.

Licenziano dalle ballottazioni i cacciati per le parentele.

Sono obbligati d'assistere alla formazione di processi in materia di ri-
stori.

Non possono aumentare, ma ben minuire la summa de' denari, che si proponesse
di dispensare dai Sig. Deputati.

Possono essere ammessi a questo officio ancor di quelli che non sono ordinarij
del Consiglio, con la facoltà di entrar e ballottare, durante l'officio.

Stanno in officio per un anno, incominciando a calcolar d'Aprile.

Si eleggono del mese di Marzo.

Non possono esser eletti né ballottati i conduttori o pieggi d'alcun dazio.

Hanno di Salario ordinariamente Duc. sei per ciascuno benchè di già molti anni
non si pagano per essere stati sospesi in sollevazione della Comunità.

La contumacia loro è di anni tre.

Dei Censori

[illegible] 1531 Tre sono anco i Censori di Comun; cioè due Nobili e un Popolare.

Bisogna che sien ordinarij di Consiglio [illegible]

Sono tenuti di far render conto a chiunque aver avuto amministrazione del da-
naro pubblico o del Monte e altri Luoghi Pij.

E di far pubblicar i debitori nel Consiglio.

Di esequir contro i debitori realmente e personalmente.

Di proceder contro tutti quelli che in qualunque modo mancano di far l'officio
suo ne' carichi pubblici.

Stanno in officio per un anno.

Si creano del mese di Settembre ad Agosto, entrando il dì primo d'Ottobre.

Non hanno salario.

La lor contumacia è d'anni tre.

De' Camerari de' Pegni.

Nell'officio de' Camerari de' Pegni posson essere così Nobili come Popolari indifferentemente: sebben non sono ordinarj di Consiglio.

Han da essere due cittadini indifferentemente, come s'è detto, ma non posson essere di minor età d'anni 25 ed un Nodaro d'anni almeno 20.

Si creavan già per la Convocazione, ora per decisione dell'Ecc.^mo Consiglio de X e giunta, si fanno in Consiglio.

Stanno in officio per sei mesi: creandosi del mese di Marzo e di Settembre, entrando poi ad esercitarsi il dì primo d'Aprile e quello d'Ottobre.

I Nodari ordinarj, ossian quelli nel numero de' XL, o nel numero de' XII aggiunti, non sono abili in questo officio al luogo del Nodaro, ma ben nel luogo de' due cittadini.

Hanno contumacia d'anni cinque.

Non hanno salario del pubblico.

Danno sicurtà da esser conosciuta ed ammessa nella Convocazione con i tre quarti delle balle.

E fan devono l'officio per se medesimi.

Del Priore dello Spedale di San Lazzaro (1)

Per permissione dell'Ecc. Consiglio de X, sono capaci di questo officio così Nobili, come Popolari indifferentemente, e sebben non sono Consiglieri ordinarj, hanno però l'autorità d'entrarvi e ballottare durante l'officio.

(1) Ristretto nel testo, XIII per numero de' letterati fu posto nel XVI dato ai Cappuccini temporariamente?

Sta il detto Priore in officio per un anno.

Entra a Calende di Luglio, creandosi nel mese di Giugno.

Non riceve salario dalla Comunità; dall'entrate che maneggia, cava due Ducati per le fatiche sue.

Ha contumacia d'anni tre.

De' Soprastanti all'officio della Stanga de' panni.

Quattro sono le persone, che per lo Consiglio si deputano ad esercitare questo officio; cioè sono due Nobili, un Mercatante di panni ed un Tessaro.

Posson eleggersi; sebben non sono del corpo del Consiglio ei hanno facoltà mentre dura l'officio di entrarvi e con gli altri in quello ballottare.

Stanno in officio per un anno, entrando il dì primo d'Ottobre.

Appartiene al loro officio di conoscere e giudicare se nella fattura de' panni, che si lavorano in questa città, vien commessa fraude o mancamento alcuno.

Hanno luogo pubblico a lor assegnato, ove esercitano il loro officio, dovendosi ridurre ogni settimana.

I giudicij e condannazioni che fanno, si devolvono per appellazione all'officio de' Sette Deputati.

Quest'officio suol aver ordinariamente di salario Duc. 15 per ciascuno. Ma però ora non si paga, per essere stato sospeso con molti altri.

Ha tre anni di contumacia.

De' Conservatori del Monte della Pietà (1)

A questo officio si deputano per lo Consiglio ogni anno nel mese di Settembre o di Agosto dodici cittadini detti Conservatori; cioè nove dell'ordine de' Nobili, de' quali due necessariamente han da essere Dottori e tre dell'ordine del Popolo, quali entrano il primo dì d'Ottobre.

Si leggono tanto degli ordinarij, quanto degli Straordinarij del Consiglio, col privilegio di poter entrar, stare e ballottar nel Consiglio come se fossero ordinarij, mentre che dura l'officio loro, quale dura un anno.

Non ponno essere di minor età d'anni 30.

Questi o nel dì medesimo che sono creati, o nel seguente immediate, per istabilir i brogli, si riducono in piazza nella stanza del Monte, ove a bossoli e ballotte eleggono un cittadin Nobile per Massaro.

Questo Massaro con la presenza di un Conservatore, ha la cura di prestar a' poveri sopra pegni, il danaro del Monte, che di settimana in settimana gli viene consegnato dal Cassiero.

I creati non possono refiutar l'officio del Conservatore, onde aver non possono altro officio, mentre si trovano aver questo del Monte.

Non hanno salario.

Hanno contumacia d'un anno solamente.

De' Sindici del Monte

Con i Conservatori ed unitamente nell'istesso Capello si eleggono tre altri cittadini, chiamati Sindici del Monte; cioè due Nobili ed un Popolare.

Esser devono originarij della città e non minori d'anni 30; non debitori, non pieggi di debitori.

Non puote esser Sindico, chi avrà tra i Conservatori persona che lo tocchi per parentela.

(1) Fu istituito in Udine nel 1503.

Si possono eleggere per Sindici anco di quelli che non sono Consiglieri ordinarij: e sin che stanno in officio, hanno facoltà d'entrare e ballottare.
Appartiene al lor officio di far che tutti faccian il debito suo, far pagar i mercenarij delle loro mercedi e che nel fine si rendan i conti dal Cassiero e Massaro.
Stanno come i Conservatori nell'officio un anno, incominciando il primo d'Ottobre.
Servono senza salario.
Patiscono contumacia d'anno uno.

Del Cassiero del Monte.

Creasi il Cassiero dell'ordine de' Nobili ed esser dee di età non minore d'anni 30 ed originario di questa città: sebben non è del corpo del Consiglio, ha però autorità d'entrar in quello e ballottare finchè dura l'officio.
Sta in officio per un anno, principiando il d° primo d'Ottobre.
Non puote essere Cassiero, chi abbia tra i Conservatori o Sindici persona congiunta, che per parentela insieme si caccino: nè chi sia stato Massaro o moderno o precessore non ancor spedito del suo maneggio, che per parentado lo cacci.
È tenuto a dar sicurtà di Duc. 1000, quale si ammette con le balle della Convocazione.
Questo somministra al Massaro i denari per imprestare tutta la settimana.
Non si puote assentar dalla città, nè sostituir altri in suo luogo, se non in caso di notabile impedimento ed allora con licenza di quattro Deputati ed altrettanti Conservatori.
Ha di salario dal Monte all'anno Duc. 40.
Ha contumacia esso e gli altri di casa sua per quattro anni.

Dello Scontro del Monte.

Lo Scontro del Cassiero del Monte sta fermo in vita, nè si cambia come fa la maggior parte degli officij di questa Comunità.
È tenuto di farsi ogni tre anni riballottare, il Consiglio però anco in caso di vacanza si elegge a bossoli e ballotte, dovendo esser originario della città.
Appartiene allo Scontro di menar tutte le partite in libro in dare ed in aver, in consonanza del Cassiero, del denaro che si riceve e che si spende.
È obbligato tener quattro libri; uno dove si scriva il capitale: l'altro i Depositi

d'ogni sorte che si faccian nel Monte: il terzo, per tener conto del denaro che il Cassier suole suggerir al Massaro ogni settimana per prestare; ed il quarto, che serva per tener il conto dell'utile del bagattino.

Ha di salario di denari del Monte, tratti dall'utile del bagattino. Duc. 60 all'anno.

Del Massaro del Monte.

Il Massaro viene eletto, come dicemmo di sopra, dal Collegio de' XII Conservatori a bossoli e ballotte, dell'ordine de' Nobili e abbia almeno anni 32.

Non può esser tolto per Massaro, che tra i Conservatori o Sindici abbia persona che per ragion di parentela lo cacci.

È obligato di dar a' Conservatori sicurtà per Duc. 1000.

Sta in officio due anni e quattro mesi; l'uno per prestare, l'altro per rispondere ed il rimanente del tempo per vendere i pegni, fare conti e saldare.

Non dee assentarsi dalla città.

Ha di salario de' denari del Monte, Duc. 80 all'anno.

Sta contumace con tutti di casa sua per anni sei.

De' Notari del Monte.

Due ordinariamente sono i Notari, che servono al Massaro, tra' quali non vi è altra differenza, fuori che l'uno d'essi ha special carico di scrivere e tener registro delle Terminazioni ed atti, che si fanno per li Conservatori, perciò è detto il Cancelliere.

Amendue sono tenuti menar le partite in conformità col Massaro, di cui sono scontri.

Si eleggono a bossoli e ballotte per li Conservatori, e sono perpetui, nè altramente si mutano.

Hanno di salario dal Monte, Duc. 66 all'anno per uno.

Se ne eleggono talora, così ricercando i bisogni, anco degli altri straordinarij col medesimo salario, quali poi cessano, cessante il bisogno.

De' Mercenarij del Monte

Ministri che tutto l'anno dell'opera sua servono al Monte, sono questi =

Stimator uno degli ori, che ha di salario all'anno Duc. 50

Restimator al tempo della vendita, ha di salario Duc. 12

Stimator di drappi ed altri mobili ha Duc. ... 72

Restimator ed inventor etc. ha Duc. ——— 50

Puntator de bollettini ed inventar de' pegni, ha Duc. 42

Due altri inventori con Duc. 40 l'uno
Lo Esattor d'certe entrate annue del Monte ha Duc. 55
Uno officiale, che cava di salario ogni anno Lire 80

E tutti questi si conducono per li Conservatori in caso di vacanza, imperoche una volta eletti servono in vita.

Del Cameraro di Comun.

Il Cameraro di Comun può essere così dell'ordine de' Nobili come de' Popolari, e si suol eleggere del corpo del Consiglio.

Creasi nel Consiglio nel mese di Settembre e sta in officio per un anno, entrando il primo dì d'Ottobre.

Prima che entri ad esercitare, è tenuto prestar sicurtà per Duc. 500, quale si ammetta per la Convocazione.

Dee render conto finito l'officio, nel termine di 4 mesi alla presenza del Cl.mo Luogotenente, Deputati, Calcolatori, un Contradicente ed un Censor e il Quadernier pubblico con uno de' due Cancellieri.

Può star il Cameraro in Convocazione, ma non ballotta, fuorchè nella dispensa delle Lire 40 dei livelli di Nimis a tre putte orfane da marito.

Non può esser Daziaro, nè compagno, nè piezzio de' dazij.

Ha di salario Duc. 30.

Sta contumace per anni quattro.

De' Calcolatori.

Per conoscere e calcolar i conti di coloro che hanno avuto alcun maneggio pubblico, si creano ogni anno nel Consiglio il Mese di Settembre tre Calcolatori o Nobili o Popolari indifferentemente, ancora di quelli che non son ordinarij di Consiglio, col privilegio di poter entrare, durante l'officio.

Bisogna che siano d'età non minore d'anni 35.

Entrano in officio il primo dì d'Ottobre e stanno per un anno.

Ha questo officio ordinariamente salario del pubblico di Duc. tre per uno; ma per ora servono senza salario, per esser quello stato sospeso dal Consiglio.

Hanno contumacia d'anni tre.

De' Procuratori e Sindici de' Monasterij delle Monache

Tre soli Monasterij di donne si trovano essere in questa Città, cioè di San Nicolò, di Santa Chiara e di San Bernardino. Ed a quelli per lo Consiglio si deputano tre Sindici per ciascuno dell'ordine de' Nobili e del corpo del Consiglio,

che non sia di minor età d'anni 50.
Dura per l'ordinario l'officio loro tre anni: sebbene s'è introdotto à Muse talora le decina degli anni.
È loro commessa la difesa e la cura dell'onore e dell'avere di que' Monasterij ai quali sono deputati.
Servono senza salario.

De' Proveditori sopra le Speciarie medicinali.

Si solevano per deliberazion fatta nel Consiglio creare ogni anno tre cittadini, cioè due Nobili e un Popolare ch'avessono cura di rivedér insieme coi Medici le robbe o semplici o composte, nelle Speziarie medicinali di questa città, almeno una volta l'anno, con l'autorità di proibir la vendita di quelle che fossero lor parse viziose, e non buone d'adoperare e similmente d'intendare e considerare intorno il prezzo di quelle. Ma par che sia ito in desuetudine, non se ne avendo fatto alcuno di già molt'anni.

De Sopraproveditori del Fontico delle Biave (1).

(1) Fu istituito dal L. T. Nicolò Marcello nel 1465 con capitoli che furono più volte riformati.

Per governare e provedere di ciò che bisogna in la conservazione del Fontico de' formenti che si mettono insieme ogni anno in buona quantità, suole il Consiglio del Mese di Marzo crear ogni anno tre Sopraproveditori e tre Fonticari, li quali sebben non sono de' Consiglieri ordinarij, entrano nondimeno e ballottano mentre stanno in officio, il qual dura un anno, entrando subito passata la festa di San Giacomo di Luglio.
I Sopraproveditori hanno ad essere del Corpo del Consiglio, cioè due Nobili e un Popolare.

De' Proveditori del Fontico.

Questi posson essere anco che non siano del corpo del Consiglio ed hanno libertà d'andar in Consiglio e ballottar, durante l'officio. Sono un Nobile e due Popolari.

De' Fonticari.

Questi ancora sono tre, cioè un Nobile che ha cura del denaro ed è chiamato Cassiero e due Popolari, che propriamente Fonticari si appellano ed han la cura speciale della custodia e del governo dei formenti.
Sono tenuti tutti tre a dare uno o più piezzi per ciascuno, quali si ballottano ed ammettono dalla Convocazione con i due terzi delle ballotte.
Carico di tutti i Sopraproveditori, Proveditori e Fonticari è di investire

a tempi congrui il Capitale ed altri denari del Fontico. Qual Capitale è di Duc. 7000: vi s'aggiungono intorno a 800 Duc. tolti d'imprestito dal Fontico de' minuti e secondo il bisogno si tolgono ad interesse di sei per cento i sette ed otto mille Ducati.
Di questo formento, oltre quello che si vende in farina ai poveri della città, si servono i pistori, che tengon fornita la Scafa, quando manca loro di potersi provvedere altronde.
Le chiavi de' granari han da stare presso i Sopraproveditori e Proveditori, sì che non restin mai libere nelle mani de' due Fonticari.
Contro di tutto questo maneggio è il Quaderniero di Comun, il quale ha perciò dal pubblico Duc. 10 all'anno e di più entra per compagno coi nove Governatori d'esso Fontico detti di sopra, nell'utile della soldi 4 per staro di tutta la quantità del formento che sarà stato in granaro sotto la lor custodia.
Hanno tutti la contumacia d'anni tre.

= Si vogli Uffizj che si creano per l'[illegible]. —

Degli Astanti.

Quattro sono i Giudici Astanti e dell'ordine de' Nobili, cioè un Dottore e tre altri cittadini non graduati.
Posson esser tolti ancorchè non sieno degli ordinarj di Consiglio, potendo però entrar e ballottar, mentre si trovano in questo offizio.
Dura il lor officio quattro mesi solamente, si creano di Settembre, di Gennajo, di Maggio, entrando in Calende d'Ottobre, Febbrajo e Giugno.
Seggono questi insieme il Signor Capitano del Cl.mo Luogotenente a render ragione agli abitatori della città e ad otto ville a quella sottoposte, nelle cause civili e criminali minori, ove non viene pena di sangue.
Le cui appellazioni si devolvono al Signor Luogotenente.
Denon essere d'età d'anni 25 e più, non minori.
Hanno per ordinario salario dal pubblico di Duc. 4 per anno, oltre altri 4 che cavano dalle condannagioni che fanno. Ora i primi non si pagano per essere stati sospesi.
La contumacia è di mesi 16.

De' Giurati

Si eleggono a quest'officio quattro persone delle quali uno dee essere Notaro, l'altre tre dell'ordine de' Nobili; il cui officio dura 4 mesi, come gli Astanti, creandosi ad uno istesso tempo e nel medesimo giorno con quelli entrando ad essercitare.

Esser deono d'età d'anni 30 o maggiori ed altramente non posson esser tolti: giurano prima dell'entrare ad essercitare.

Non è capace dell'officio della Giuraria per Notaro alcuno che si trovi ascrit-to nel Collegio de' Notari o che sia nel numero de' 12 Notari aggiunti; ma tra i tre cittadini si bene.

Non hanno salario del publico.

Si tolgono anco degli Straordinarij, con la prerogativa di venire in Consiglio durante l'officio.

Hanno contumacia di mesi 16.

L'autorità di questi si estende sopra tutte le merci e cose sottoposte ai Dazij, e tutte l'altre cose appartenenti al vitto umano e contra ciascu-no in qualunque modo fraudante altri nel numero, peso e misura.

Le lor condannagioni si deducono all'officio de' Deputati.

Dei Cancellieri de' Criminali

Due Notari si eleggono di quelli, che non sono per ancora stati aggregati ne' tra li 40 che constituiscono il corpo del Collegio, ne' tra i 12 aggiunti; ch'ab-bian ad attender all'officio de' quattro Astanti, per scrivere nelle cause cri-minali della città e delle ville a questa Comunità soggette, quando sian di na-tura tale, che per virtù degli Statuti non viene al delinquente imposta pena di sangue.

Stanno in officio per un anno, creandosi a vicenda uno il mese di Marzo ed un altro di Settembre; entrando il dì primo d'Aprile e d'Ottobre: talmente che sempre ne sian due, cioè un nuovo ed un vecchio.

Non hanno salario del pubblico.

Non vengono altramente in Consiglio.

Hanno contumacia d'anni tre.

Del Cameraro della Fabbrica del Duomo.

La Fabbrica della Chiesa maggiore Collegiata di questa città, alla quale è unita la Pieve di S. Lorenzo di Buja, è raccomandata al governo della Comunità;

la quale suol crear ogni anno nel mese di Giugno un Camerario dell'ordine de' Nobili, per riscuotere le entrate e far le spese, necessarie ne' bisogni della Chiesa

Può esser tolto anco di quei cittadini, che non sono di Consiglio con l'autorità di poter entrare mentre dura l'officio.

Entra nel principio del mese di Luglio e sta in officio per un anno.

Fà bisogno che sia non minore d'anni 30.

È tenuto dar sicurtà; qual si ammette per la Congregazione.

Non ha salario dal publico; ma ritiene per le sue fatiche dell'entrate della rendite d'essa Fabbrica Ducati 8.

Ha contumacia d'anni tre.

De' Giudici de' confini.

Tre sono i cittadini, che nel mese di Settembre ogni anno si eleggono a questo officio, dell'ordine de' Nobili, tra li quali uno ha per necessità tra' Dottori.

Entrano in officio il primo di d'Ottobre e stanno un anno. Possono essere ancor de' non de' Consiglieri ordinarij, con facoltà di entrar e ballottar in questo tempo, come gli ordinarij.

L'autorità loro si estende in giudicare le differenze sorgenti tra vicini per causa di confini e di servitù di case.

Giudicano eziandio col Signor Capitano del Ch.mo Luogotenente intorno le ammissioni de' cavalli al corso da' pallij, che per la Comunità si propongono ogni anno, la prima Domenica di Giugno.

Questo officio ordinariamente ha del denaro publico un Ducato per uno all'anno; ma al presente non si paga, stante la sospensione.

Hanno contumacia d'anni tre.

De' Giudici de' pupilli

Nel medesimo di Settembre, che si eleggono gli Astanti, Giurati e Giudici di confini, e nell'istesso giorno si fanno anche i tre Giudici de' pupilli, pur dell'ordine de' Nobili; ciò sono un Dottore, e gli altri due non Dottori: ed esser possono degli Straordinarj, cioè non ancor aggregati nel Consiglio. hanno però il privilegio di venire e stare in Consiglio per quanto dura l'officio loro, quale è d'un anno, entrando al principio d'Ottobre

Appartiene a questi di procurare che dai Tutori e Curatori si renda conto dell'

amministrazione dei beni delle povere vedove e pupilli, de' quali essi ne devono avere special cura. E sicome questo officio anticamente era molto frequentato, così al presente par che s'abbia per derelitto, trattandosi le cause spettanti al loro giudicio, o al tribunale del Signor Vicario del Cl. Luogotenente, o innanzi i Giudici Assistenti della città.

Questo officio non ha salario.

E patisce contumacia d'anni tre.

De' Procuratori delle paci e vatri vinij.

Si eleggono a questo officio ogni anno nel mese di Settembre e nell'istesso giorno che gli altri predetti, tre cittadini Nobili ed un Popolare, sebben non sono ordinarij di Consiglio, con la ragione di poter in quello entrar e ballottare per quanto stanno in officio. qual dura un anno, dando principio il dì primo d'Ottobre.

Fa mestieri che siano d'età d'anni 40 e maggiori, e minori esser non possono.

Non hanno salario.

Han contumacia d'anni tre.

Dello Esattore de' livelli di Vimis.

Ogni anno nel mese di Settembre con gli altri officij sopraescritti si crea il sudetto Esattore dell'ordine de' Nobili ed entra con gli altri a Calende d'Ottobre.

Puote il detto Esattore andare a ballottar in Consiglio per un anno, che tanto dura l'officio suo: sebben non ha luogo tra i Consiglieri ordinarij.

E suo carico di riscuotere certi livelli che lasciò il q.m Ser Francesco di Vimis già cittadino di Udine per maritar orfane originarie della città, quali sono ora ridotti a sole Lire 120 o poco più. Onde sborsando il detto Esattor sopra il Monte in luogo di Deposito in capo l'anno L. 120, ha sodisfatto ad ogni suo obligo e non gli vien domandato altro. E presentando la fede dell'esborso in Convocazione, riceve da quella la sua quitanza.

Questi denari si consignano nel mese di Genaro ogni anno per la Convocazione a tre putte orfane, ballottando tutte, che si danno in nota per aver questo beneficio di L. 40 per ciascuna, quali riceveno, come fanno legittima prova del matrimonio loro.

Non ha salario, ma riscotendo più delle L.e 120, quel di sopra più s'intende esser suo.

Ha contumacia d'anni tre.

De' Proveditori della sanità.

Suole la vostra Comunità, non tanto al tempo de' bisogni, ma quasi per ordinario aver sempre creati tre Nobili cittadini per Proveditori della Sanità, da adoprarsi qualunque volta l'occasione il ricerchi. Ma quando il negozio preme, si sogliono mutare ogni tre mesi; altramente senza altra mutazion fare, si lasciano continuare gli anni. E sono senza salario.

A questo officio si assegna un Cassiero, nella cui Cassa si applicano per la Convocazione del publico denaro quelle somme che pare richiedere il bisogno.

Si crea eziandio un Cancelliero per scrivere le Fedi e Bollette della Sanità e formar processi e fare altro che il bisogno ricerchi. Al quale si paga di salario e mercede secondo le faccende, i 50, 60, 70 e più e meno Ducati all'anno.

Si paga anco un Officiale con Lire 15 al mese.

Dell'Esattor del Sussidio.

Per riscuotere la rata del sussidio donato al Serenissimo Dominio, toccante alla Comunità e suoi cittadini, si crea ogni anno nel mese di Giugno un cittadino de' Nobili, che riscuota la metà del mese di Luglio e l'altra metà per tutto il mese d'Ottobre; benché la maggior parte aspetta di pagar tutto in una volta nel mese di Ottobre, il che non facendo, oltra la perdita del dono di due per cento, incorre nella pena di pagar due per cento di più di quello che importa la sua rata. Fatta per lo detto Esattore la esazione, si sborsa il denaro nella Camera Fiscale, alle mani del Sig. Tesoriero.

È tenuto di dar sicurtà, quale si ballotta e si ammette per la Convocazione con i tre quarti delle balle.

È obbligato di dare il libro scosso, o mostrare d'aver fatto il debito suo.

Ha di salario Duc. 25.

E pate contumacia d'anni 3.

Del Soprastante ai Portalettere ed Estimator della carne.

Non è solito di conferir questo officio a Nobili; ma par dalle osservanza, che sia solo e proprio de' Popolari. Ed eleggendosi qualcheduno di fuori del Consiglio, può durante l'Officio venir in Consiglio e ballottare.

Si costituisce di Settembre e comincia l'eletto ad esercitare il primo di d'Ottobre, continuando per un anno.

Ha la cura di provvedere, che i Portalettere facciano il debito suo ed osservino i suoi capitoli e particolarmente che partino e tornino ai tempi statuiti.

Ha eziandio da procurare, che i beccari non contravvenghino, nè vendano carne d'animali proibiti, e metter prezzo alle carni non buone, che non meritano d'essere vendute a' prezzi ordinarj.

In assenza dello Stimatore, sottentrano in suo luogo i Giurati a far quell'officio.

Ha di salario dal pubblico Duc. 12.

Sta contumace un anno.

De' Provveditori delle Fabbriche pubbliche.

Si creano ogni anno nella Convocazione nel mese di Febbrajo, andando a capello tre cittadini Nobili per Provveditori e Soprastanti alle fabbriche che si fanno alle spese del pubblico. Quali hanno la cura di provvedere della materia con vantaggio e sollecitare che l'opera si faccia acconciamente.

Sono capaci di questo officio ancor quelli che non sono di Consiglio ed hanno autorità d'entrar e ballottar per un anno, che tanto dura l'officio, incominciando dal mese di Marzo.

Non hanno salario.

Stanno contumaci per anni tre.

Del Cassiero di detti Provveditori.

Suole la Comunità dare un Cassiero a questi Provveditori, il qual si crea nella Convocazione dell'ordine de' Nobili e per decreto della medesima Convocazione il Cameraro di Comun è obligato sborsar nelle man sue quella quantità di denari che viene deliberato, la quale poi esso Cassiero spende coi mandati di essi Provveditori in quelle cose che richiede il bisogno delle fabbriche. Essendo in fin dell'anno tenuto innanzi ai Calculatori

e Quadernieri mostrar il ricevuto e speso ed ottener la remissione o quitanza sua in detta Convocazione.

Non ha salario

Stà in officio un anno.

Ed ha contumacia d'anni tre.

De' Provveditori delle vie publiche della città.

Nel mese di Marzo suol la Convocazione creare a bossoli e ballotte ogni anno tre cittadini, sebbene non sono ordinarij di Consiglio, cioè due Nobili ed un Popolare, i quali sopra stanno all'opera mentre si rassettan le strade in alcuna parte della città, deliberata prima dalla detta Convocazione. Il pagamento di tale opera son tenuti fare i padroni delle case e siti contigui dall'una e l'altra parte della strada; delle piazze ed altri luoghi publici si paga dal publico. La materia delle pietre per salizare si riceve per provigione dalla Contadinanza.

Si crean a questo officio anco di quelli che son fuori di Consiglio, nel quale però entrano, mentre che dura l'officio, cioè un anno.

Non hanno salario.

Han contumacia d'anni tre.

De' governatori de' mobili publiche

Nelle occorrenze delle venute in questa città di personaggi mandati dal Ser.mo Principe nostro, è tenuta la nostra Comunità di proveder loro e di stanza e di suppellettile per lor bisogno e della sua famiglia. E in queste cose ella soleva valersi dell'amorevolezza de' suoi cortesi cittadini, il cui ajuto forniva di vantaggio delle cose necessarie essi Rappresentanti la Serenità Sua. Ma perchè avveniva molte volte che le robe, tuttochè fossero di qualche notabil prezzo, da servitori [illegible] villanamente trattate, nel partire si lasciavano o fatte in pezzi, o da indelebili bruttture contaminate e conveniva alla Comunità o pagarle o rifarle da nuovo, fu deliberato, che alle spese publiche si mettesse insieme alcuna quantità di panni fini, per adoperare in così fatti bisogni; siccome fu anco eseguito.

Onde ogni anno nel mese di Settembre si fa elezione d'un governator de' Nobili, che entrando a Calende d'Ottobre per un anno intiero abbia il governo di essi mobili.

Non ha salario, ma serve per lo solo privilegio di poter un anno venire e ballottar in Consiglio.

Ha contumacia d'anni tre.

De' Soprastanti al peso delle galette

Per servizio della sincerità che nella vendita delle galette si diceva essere dalle ingorde voglie altrui miseramente frodata, fu terminato, che si dovesse ogni anno nel fine del mese di Maggio creare tre Soprastanti e due Pesadori, che provvedessero, che in questa mercatanzia non si facesse torto ad alcuno. Il che fu eseguito con mirabile successo.

De' Soprastanti due sono de' Nobili ed uno Popolare, li quali se ben non sono Consiglieri, nondimeno possono per un anno (che tanto dura l'of=ficio) entrare ballottare nel Consiglio.

Non hanno salario.

Stanno contumaci per anni tre.

De' Pesatori delle galette.

Questo officio appartiene a soli Popolari eletti creati nel medesimo giorno, anzi nell'istesso capello co' Soprastanti, il mese di Maggio: per mano dei quali tutte le galette, subito dopo fatto il mercato ed innanzi che si paghino dal compratore, si fanno pesare e secondo il bollettino del peso, che si serve per uno d'essi, così è poi tenuto il compratore a fare lo sborso del prezzo convenuto al venditore.

Entrano questi ancora nel Consiglio a ballottare per un anno, sebben non sono Consiglieri.

Hanno di salario pubblico Duc. 5 per uno.

E patiscono contumacia di tre anni.

De' Collettori e Dispensatori delle limosine al Duomo.

Sogliono i Padri Predicatori della Quaresima in Duomo, quali vengono eletti e pagati dalla Comunità colla licenza e commissione de' Superiori, oltre le cerche per altri poveri speciali, fare anco generalmente tre cerche almeno alla settimana per suffragio de' poveri vergognosi della città: le quali poi limosine nella settimana santa si vanno per le contrade compartendo secondo i bisogni da quattro persone, due cioè deputate dal Clero, cioè dal Capitolo d'essa Chiesa ed altri due dalla Congregazione eletti a bossoli e ballotte nel mese di Febrajo ogni anno, dall'ordine de' Nobili.

Non hanno salario.

Si fanno star contumaci un anno.

De' Curatori della fontana pubblica ecc.

Si creano ogni anno tre cittadini, cioè due Nobili ed un Popolare, i quali abbian cura di far talmente che la fontana pubblica non manchi mai di spargere l'acque sue dai vasi destinati ad ornamento della città e comodità di molti che di quelle si servono.

Questi non hanno salario.

De' Presidenti all'Orazione delle 40 ore.

Fassi pubblicamente in questa città di già molt'anni, quattro volte all'anno l'orazione delle 40 ore primieramente instituita per deliberazione del Consiglio a persuasione d'un Padre Predicator Capuccino, e ciò sono

alle Feste della Natività del Signore.

" della S. Pasqua di Risurrezione

" della Pentecoste

" dell'Assunzione della Madonna d'Agosto.

Ed acciocchè il tutto si faccia regolatamente e senza confusione, si eleggono nella Convocazione sei cittadini, quattro Nobili e due Popolari, che servino tutto l'anno senza salario. E si tolgono anco di quelli che non sono ancor fatti Consiglieri ordinarj.

Spende in quest'opera la Comunità Duc. 20 per pagar cera, olio ed altro che bisogna.

De' Centurioni della città.

La città tutta è divisa in quattro Quartieri, cioè

di Duomo

di Castello

di S. Francesco

di S. Pietro Martire.

Ciascun d'essi ne' casi di bisogni è governato da 4 Centurioni, quali tutti si creano dell'ordine de' Nobili nella Convocazione.

Per questi si fanno, quando occorre, le descrizioni delle biade, che si trovano presso ai privati cittadini ed abitatori della città, con l'opera di un Notaro, che a ciascun d'essi viene assegnato per lo Collegio de' Notari.

Questi non si cambiano, se non a richiesta di coloro, che o invecchiati o in altro occupati, instano che si faccia in luogo loro.

Quest'officio fu desiderato un tempo, allor che difficilmente avere si poteva

Nel 1582 fu condotta nelle fontane di città l'acqua di Lazzaro in tubi di terra cotta, ma in breve guastatisi, nel 1597 fu condotta l'acqua della Roja che corse fino al 1853 in cui venne di nuovo in tubi di ghisa ricondotta la fonte di Lazzaro in maggior copia d'acqua.

la licenza di portar le armi, e facendosi Centurioni, quella avevano [illegible] -gare. Ma ora che è posto in facoltà di ciascuno di portarle, pochi si curano di sottoporsi a questo carico.

Non hanno alcun salario.

— Delle Provisione della Comunità —

Avendo finqui brevemente fatto menzione de' due Consigli della Città, Maggiore e Minore, e della loro autorità, insieme con tutti gli Offizj, che per quelli si conferiscono, è ragionevole, che si dica una parola anco delle Provisioni, che ordinariamente dall'uno e dall'altro si danno, acciò che si conosca, come hanno le rendite di questa Comunità d'ispensate.

De' Provisionati del Consiglio.

Oltre i Salarj che per ordinario suole la Comunità dare a quelli che esercitano alcuni officij a lor conferiti, i quali affine di sgravare essa Comunità del peso di molti debiti, da' quali si vede esser pocomeno che oppressa, sono stati di già molt'anni per lo Consiglio sospesi; si pagano per deliberazione di esso Consiglio i Provisionati sottoposti, cioè sono:

I Medici Fisici

Il Maestro di Lettere d'umanità

Il Maestro di leggere, scrivere e tenere conto

Il Quadernuro e Ragionato di Comun

I Contestabili delle Porte della Città

Una compagnia di piffari per l'ornamento del coro del Duomo

Il Fante di Comun

Il Nunzio di Venezia

Due Cancellieri publici

Soleva essa Comunità pagare anco un Medico Chirurgo e un Lettore dell'Instituta e insieme anco un Lettore di Filosofia: ma di già molt'anni s'è liberata da quel carico, non le essendo imposto di più condur alcuno.

Cavalieri de' Cl.mi Luogotenenti

Chi tiene in acconcio ponti publici

Predicatori.

De' Medici Fisici.

Per curare gl'infermi della città, è solito che si conducan a publico salario per lo Consiglio, tre Medici Fisici, due forestieri ed un terriero o patriota, e secondo i meriti di ciascuno, così variano le provisioni. E per desiderio di aver uomini di maggiore stima in questa professione, non ha guardato la Comunità in questi ultimi anni di dare salario ad alcuno fin di Duc. 1000 all'anno. Ora se ne hanno due soli; l'uno con Duc. 1000 e l'altro 500.

Del Maestro d'Umanità.

Si tiene pagato del denaro publico uno che insegna la Grammatica e la Retorica alla gioventù di questa città; e si conduce per lo Consiglio, riballottandolo di tre in tre anni, con salario di Duc. 150 all'anno.

Del Maestro di Leggere e Scrivere.

Conduce il medesimo Consiglio un'altra persona a suo salario, la quale si esercita d'insegnare tutti, ma ai poveri specialmente, a leggere e scrivere e di tener conto di libro doppio e semplice e secondo la volontà di chi cerca d'imparare. Questo ha di provisione Duc. 53.

È obligato d'insegnar gratis a 12 poveri, che gli vengono dai Deputati assegnati.

È tenuto d'insegnare leggere a' figliuoli degli abitatori d'Udine per soldi 5 al mese.

E a scrivere per soldi 10 al mese

Così anco per insegnar l'abaco.

Gli altri che imparano leggere, scrivere, abaco e tener conto di libro, pagano soldi 15 al mese; potendo da forestieri pigliare quanto a lui piace.

Del Quaderniere o Ragionato di Comune.

Si crea nel consiglio uno, che tenga regolati i conti in dar ed in avere della Comunità; quale però dee di sua mano sottoscrivere tutte le bollette, che per lo Cancelliere di Comune si fanno, di tutti i pagamenti e dispensazioni di denari publici. Non si potendo altramente fare dispensa veruna di cotal denaro, che per via di bollette, da 4 almeno Deputati sottoscritte, e spiccate, come s'è detto, dal prefato Quaderniero.

Questo si provisiona in vita e può esser eletto dell'ordine de' Nobili come de' Popolari e degli ordinarij e non ordinarij del Consiglio con l'autorità d'entrare e ballottare.

Ha di salario in questo officio duc. 30 e perchè gli è stato aggiunto il carico d'esser scontro de' Ministri del Fontico, come s'è stato detto di sopra al luogo suo,

gli sono stati accresciuti altri Duc. 10, sicchè cava di provisione ogni anno Duc. 40, oltre la parte sua de' soldi 4 per staro della biada, che si mette in fontico, quali si dividono per rata tra esso e li Soprapproveditori e Fonticari, come altra fiata dicemmo.

Nove sono le Porte publiche, per le quali si entra in questa città, per custodia delle quali si mettono ad abitare nelle loro Torri, a vita, altrettanti cittadini o Nobili o Popolari indifferentemente, che Contestabili si addimandano.
Si danno a ciascun d'essi, oltre la detta commodità delle torri per sua abitazione, anco del denaro publico di provisione ogni anno Duc. 24.
Si creano per lo Consiglio, ne' casi delle vacanze, ballottando in concorso tutti i competitori, ch'avranno presso i Cancellieri dati in nota i nomi loro.
Loro carico è di far le guardie, ciascuno alla sua porta o per se medesimi o per altri sufficienti sostituti, ne' casi di pericolo o di pestilenza o di guerra.
Tener le torri in acconcio del coperto, purchè non intervenga bisogno di mutar legnami.
Tener quelle anco fornite di finestre, di catene e di altre robe, che non siano di molta spesa.
Sono anco tenuti al tempo delle guardie per sospetto di guerra, ceder le torri la notte a coloro che saranno specialmente eletti al far di esse guardie.

De' Piffari Provisionati.

Condusse già la Comunità nostra con onorato salario di Duc. 400, una compagnia di cinque musici di Stromenti da fiato, parte stranieri e parte della città, i quali onoratamente servirono per alcun tempo. Avvenne poi che mancati per morte due de' principali, si sciogliesse la compagnia; nè contentandosi i Deputati che si reintegrasse, supplendo ai due mancati con altri che non si sapeva quali avessero ad essere; si risolsero di lasciar continuare i tre superstiti, acciò servissero con gli stromenti loro principalmente ne' concerti, che spesse volte nel Duomo si fanno per lo Maestro di Capella con gli altri cantori di essa Chiesa, e fu loro limitato il salario in Duc. 210. E così in esso servizio si trovano al presente tre solamente i quali con tromboni, con cornetti e col violino e col flauto, et per se medesimi separatamente, et colle voci de' cantori accompagnati, soglion fare in Duomo musiche non di poca considerazione.

Del Fante di Comun.

Il Fante o famiglio di Comun si elegge nel Consiglio e dura in vita, quando ei non manchi di fare il debito suo. A questo è commesso il governo delle stanze del palagio pubblico, operando che si conservino sempre monde e nette e libere da ogni bruttura. È tenuto a far l'officio per se medesimo, non per sostituto, se non in caso d'infermità o d'assenza per occasion pubblica.

Dee aver cura di conservar i mobili della Comunità, che gli saranno stati commessi, e servire con fede e diligenza all'officio de' Signori Deputati.

Il suo salario a principio fu di Duc. 36, il quale gli fu poi accresciuto dalla Convocazione a Duc. 50. Ma avendo poi l'eletto, dopo aver servito per molt'anni, volontariamente rifiutato il carico, quello fu commesso straordinariamente per la Convocazione ad uno de' 13 Officiali con salario di Duc. 25 solamente, sebbene gli è poi stato cresciuto a Duc. 36, col qual salario serve oggidì.

Suole il detto Fante ricevere alcuna Regalia, come per mancia, dai vincitori dei pallij; che si proponevan già in molto maggior numero che non si fa al presente dalla Comunità, piacque al Consiglio di limitargli mercede certa, la qual eccider non dovesse in questo modo, cioè:

per lo Pallio grande de' cavalli Barberi o Turchi	Lir. 6:4
per quello de' cavalli Monzini	3:2
per lo pallio de' cavalli Carrettoni	2:—
per quello de' cavalli d'aratro	1:10
per quello degli asini	1:—
per lo pallio degli archi nel dì della festa del Beato Beltrame di Giugno —	1:11
per quello delle balestre da banca nel dì di S. Giovanni Battista di Giugno —	2:—
per lo primo pallio degli Schioppi	1:11
per lo II°	1:4
per lo III°	1:—
per lo pallio delle balestre da Bolzio il dì 8 Settembre	1:4

Non puote nel Consiglio andar à capello, nè ballottare, sebben fosse de' Consiglieri ordinarij.

È tenuto giurare nelle man de' Deputati.

E prestar sicurtà di Lire 200.

Del Nunzio in Venezia.

La Comunità ne' suoi bisogni suole valersi dell'opera di alcun Dottore suo cittadino dimorante in Venezia con titolo di Nunzio, al quale pagò un tempo di salario annuo Duc. 40: Ora si danno Duc. 80.

De' Cancellieri di Comun.

Due Cancellieri per ordinario servono questa Comunità scrivendo le deliberazioni che ne' due Consigli si fanno e gli atti civili, che occorrono tra persone pubbliche e private e tra private e private negli uffici de' 7 Deputati, insieme con le lettere, che sotto nome di essi Deputati e di lor commissione s'inviano, ovunque il bisogno richiede. Tengon nota della vendita de' Dazj e delle sicurtà che per li comperatori si prestano. E servono finalmente tutte le bollette delle spese del denaro pubblico, essendo terminato per legge, che il denaro della Comunità, non si spenda in altro modo che per via di bollette, le quali se sono ordinarie, si fanno dai Cancellieri senza aspettar altra commissione, ma se straordinarie sono, vengono dalla Convocazione deliberate, nè si pagan prima che siano da quattro Deputati per lo meno sottoscritte e ancora per lo Quaderniero di Comun, il quale di esse ne tien conto alle partite di coloro ch'hanno a ricever i denari. Questi si eleggono in Consiglio e non può esser tolto nè ballottato alcuno che per dieci anni almeno non abbia prima con casa e fuoco abitato in questa città.

Posson esser eletti dell'ordine de' Nobili, come de' Popolari e sono ammessi ad andar a capello e ballottar nel Consiglio, sebben non sono ordinarj di Consiglio.

È stabile e ferma la condotta di questi in vita loro a beneplacito però sempre del Consiglio. Solevan già ogni cinque anni ricondursi e riballottarsi, ma fu poi statuito, che dove tutti gli altri nel fine d'ogni triennio si riballottano, questi dovessero esser esenti da quella obbligazione.

Non posson dar fuori copia alcuna di Scrittura pubblica, se non precede il decreto della Convocazione.

Hanno di salario Duc. 200 per uno.

Della Corte dell'Ill.mo Sig. Luogotenente.

Gl'Ill.mi Rettori, che col mandato del Principe vengono al governo di questa Provincia, oltre i due Ecc.mi Assessori, Sp.le Cancelliere ed altri ministri, sogliono seguendo

~~face~~ condurre tre persone, che Cavalieri o Comilitoni si chiamano.
Questi hanno carico speciale di aprire la mattina e serrare la sera le nove porte della città con le chiavi, che per terminazione dell'Ecc.^mo Consiglio de' X hanno da star sempre presso il R.^{te} Luogotenente.
Per questo la nostra Comunità paga di salario a ciascun d'essi Duc. due al mese.

Del Curatore de' Ponti.

Si suole al publico incanto vendere questa impresa di tener in concio i ponti publici alle porte della città ed alcuni altri in altri luoghi.
È tenuto, subito fatta a lui la deliberazione, prestar idonea sicurtà di mantener ed osservar i capitoli che concernono il negozio sopradetto.
Il pagamento del suo salario (qual suol esser comunemente di Duc. 50) se gli fà del denaro publico con bollette al solito di mese in mese per rata.

De' Predicatori.

Per deliberazione del Consiglio si pagano ogni anno col denaro publico tre Predicatori, che nel Duomo predicano la parola di Dio, cioè uno la Quaresima, un'altro l'Avvento e il terzo fra l'anno in tutte le feste.
Questi si eleggono dall'officio de' Deputati, quali hanno autorità di fare elezione degl'uomini di alcuna stima i due e tre anni innanzi.
Il salario di quello dell'Avvento è stabile di Duc. 10; di quello fra l'anno è di Duc. 50.
Quello della Quaresima è incerto, perchè nell'ultima nella parte si dice, che il suo salario è stabilito di Lire 100 (il che fu fatto per liberarsi dalla molestia di que' Predicatori che per mezzo indiretto di Superiori, senza essere chiamati, ambivano questo luogo) riservata sempre l'autorità al Consiglio di dare quella mercede ai Predicatori, che dopo fornita la cura della quaresima, saranno parsi che di lui violati e valore aver meritato. Questi quasi ordinariamente si danno Duc. 100.

Del Procurator di Comun.

Come finisce il Camerlengo di Comun il suo officio, resta per l'anno seguente Procurator ed aveva solevà di salario Duc. 4, quali ora non si pagano per essere stati sospesi.

De' Provvisionati della Convocazione.

Ha la Convocazione ancor essa i suoi Provvisionati, forse non di minor somma

di quel che abbiano i Provisionati del Conseglio, de' quali è stato brevemente ragionato fin quì. E sono questi:

Lo Espurgator della Scala Gritta
Il Sonator della campana per li Consegli
Il Curator dell'Armamento
Il Sig. Cancelliere dell'Ill.mo Luogotenente
Il Capellano delle Monache di S. Bernardino
Il Capo degli Officiali
Tredici Officiali
Il Curator dell'orologio publico
Le Guardie del foco
I musici per lo Coro del Duomo, cioè
Il Maestro di capella
L'Organista
La compagnia de' piffari
Maestro Achille Mugio Cantor
Il Procurator e Avvocato de' Luoghi Pij
Il Coadjutor de' due Vicarij di Buja
Il Pesador delle farine
I Portalettere
Il Curator della Fontana
I Trombettieri
Lo Stampatore

Dello Espurgator della Scala Gritta.

Il Cl.mo Sig. Pietro Gritti resse altra fiata con molta gloria sua e nostro non minor beneficio questa città e Patria, dove essendo, tra l'altre sue infinite operazioni degne di laude, fu autore di quella Scala, che per fuggir gl'incommodi delle pioggie e delle nevi che si sentivano per necessità dai Rettori e da altri nell'ascendere e nello smontare dal Castello, fu aperta e fabbricata immediatamente fuori del Portone, e conduce sotto i portici avanti la Chiesa di S. Giovanni Battista e la Camera Fiscale per andar verso il Duomo, detta Gritta dal nome dell'autore di lei. Ma perchè era stato introdotto, che la maggior parte di là oltrepassando, solevan quivi scaricare la vessica e facevasi di notte tempo anco peggio, piacque alla Convocazione di dare questo carico ad uno ch'avesse cura di tenir

quel luogo netto e purgato dalle immonditie, e fassegli pagare salario di due Duc. all'anno. Benchè con tutto questo si veda poco utile in essere.

Del Sonator della campana per li Consigli.

Prima che si raguninò i Consigli Maggiore e Minore di questa città, si suona il segno con una delle campane poste nella più alta torre che sia in tutta essa città; per la Convocatione a botti interpolati per mezz'ora continua e per lo Consiglio, oltre i botti; anco col suono tre volte continuato in tutto lo spatio d'un'ora.

Tiene il carico di far questo uno eletto a suffragii ballottati nella Convocatione in vita, con salario di Duc. 10 all'anno.

Del Curator dell'Armamento.

La Comunità ha una stanza nel Palagio publico ove conserva per li bisogni buona quantità d'archibugi, moschettoni e picche, al governo de' quali tiene un salariato, eletto nella Convocatione; quale suol stare in vita e cava di salario ogni anno de' denari publici per bolletta secondo il solito; Duc. 12, di tre in tre mesi per rata.

Del Cancelliere dell'Ill.mo Sopraintendente

Per le scritture che secondo i bisogni, ricever suole la Comunità dalla Cancelleria dell'Ill.mi Rettori, per non star ogni ora a metter mano alla borsa, è solita di pagare agli Sp.li Cancellieri per ciascun Reggimento del publico denaro Duc. 10, quali gli si sborsano dal Camerario per mezzo di bolletta secondo il costume nel fine del Reggimento.

Del Capellano delle Monache di San Bernardino.

Nel numero de' tre Monasterij di Donne che sono in questa città, è quello delle Reverende Madri di S. Bernardino, sotto la Regola di Santa Chiara Osservanti: alle quali per non esser così commode di facoltà, la nostra Comunità tiene loro pagato de' denari publici un Capellano de' Sacerdoti del Duomo con Duc. 30 all'anno, per l'obbligo che ha di operare che esse Monache, e per lo medesimo, o per sostituto, abbian ogni giorno una messa in tutto l'anno.

Del Capo degli Officiali.

Ai 13 Officiali, o Comandadori della città, suol per la Convocatione darsi un Capo, tratto da tutto il numero di quelli; il quale, oltre il salario, che cava ordinariamente come ciascun degli altri, ha guadagno per questa prefettura di più Duc. 6 all'anno e l'autorità d'essere ammesso in ogni famiglia

(quale consta di tre officiali quando è semplice, e di sei quando è doppia) mandata per esequir ne' beni d'alcun debitore; anzi non può andare famiglia niuna senza la presenza di esso Capo.

Degli Officiali di Comun.

È fermato di 13 il numero degli Officiali e Comandadori publici con delibera=zion fatta nella Convocazione che non si possa accrescer quel numero sotto qualsivoglia pretesto. Di tutto il numero è fatto compartimento per sei, in maniera, che ogni settimana entrino sei per fare personal servizio de' Signori Deputati, stando continui di fuori ad aspettar di essere comandati, mentre che essi Signori si trovan dentro dell' Auditorio loro a trattar delle cose al loro officio appartenenti. Le feste poi sono in obbligo di tro=varsi tutti presenti per accompagnar i detti Signori quando vanno in Castello e quando discendono in compagnia de' Cl.^mi Rettori.

A questi parimente appartiene il fare delle esecuzioni personali di pegnore contra i beni de' debitori in questa città e nelle otto ville soggette alla nostra Comunità.

Hanno di salario del publico L. 3:4 al mese per ciascuno ed alle feste del Natale del Signore Formento Staja due e altrettanto alle solennità Pasquali; per cadaun d'essi.

Stanno in officio in vita loro e in caso di vacanza o per morte, o per casa=zione o per rinunzia, si surrogano altri per la Convocazione, ballottan=do tutti che si presentano per voler concorrere.

Del Cantor dell' Orologio.

L' Orologio publico posto in una torre con marmi maestrevolmente lavorata a fronte della piazza Contarena per mezzo il palazzo di Comun, è dato in gover=no a persona intendente che n' abbia special cura d'operare che quello sempre lavori; nè sia mai per qualsivoglia cagione impedito.

Questo viene eletto dalla Convocazione e serve a beneplacito dell' una e l'altra parte con salario del publico denaro di Duc. 18 all' anno.

Delle Guardie del fuoco.

Per guardare la città dagl' incendj notturni che occorrer sogliono nella stagione del verno, paga la Comunità nostra due persone, che collocati in una torricella in cima la rocca, detta il Castello, ove risiede il Cl.^mo Luogotenente, abbian a vegghiar tutta la notte a fare la sentinella e occorrendo dar notizia e con la viva voce

e col suono d'una campana che quivi è posta a questo effetto, e del fuoco appicciato e del luogo ove quello fuori si dimostri.

Si sogliono eleggere due Deputare dal Camerario di Comun; quali servono dal dì I° di Novembre insino all'Annunciazione della Madonna il dì 25 Marzo per salario di Lire 15 al mese, che lor paga esso Camerario per con bolletta, secondo il solito, in ogni mese.

Del Maestro di Capella.

I Rev.di Canonici e Capitolo del Duomo eleggono e rimuovono il Maestro di Capella, quale pagano con l'assegnazione d'una Sede Mansionaria della Chiesa a questo uso applicata e di qualche altare alla collazion loro appartenente. E quando il Maestro è di valore, suole anco la Comunità ragione darsegli una provisione di Duc. 24 all'anno de' denari della Fabrica del Duomo, per mezzo d'un Camerario dalla Comunità governata.

Dell'Organista.

Si conduce a salario l'Organista del Duomo dalla Convocazione ed è pagato come il Maestro di Capella, delle rendite di essa Fabrica per la terza di tre in tre mesi con bolletta dell'Officio de' Deputati al Camerario di essa Fabrica che ne fa il pagamento.

Il suo salario era ordinariamente di Duc. 50 all'anno, ma in questi ultimi anni a quello che al presente serve per esser in quell'arte della Musica eccellente molto fu cresciuto il salario a Duc. 75. Riceve di più dal Conduttore del Quartese della Pieve di S. Lorenzo di Buja, unita alla detta Fabrica, Formento Staja 10 e Vino, Conzi 10.

De' Piffari.

La compagnia de' musici di stromenti da fiato, perchè viene condotta dal Consiglio, è stata riferita di sopra tra i Provisionati del Consiglio.

Del Muzio Musico.

Messer Achille Muzio per aver ottima voce soprano in falsetto sufficiente cantore, fu prima dalla Convocazione salariato con Duc. 18, ora ne riceve 30 per essergli da poi dalla medesima Convocazione stati aggiunti Duc. 12: ed è pagato ogni tre mesi per rata dal Camerario della Fabrica del Duomo, per via di bolletta, come di sopra.

Del Procurator de' Luoghi Pij.

Il Procurator ed Avvocato di Luoghi Pij commessi alla cura della Comunità, come sono lo Spedal di San Lazzaro ed con quello di Santa Maria Maddalena, che poi fu cesso allo Spedal Maggiore della Misericordia cum onere et honore e la Fabrica del Duomo, viene eletto dalla Convocazione a bossoli e ballotte ogni tre anni, perchè difenda in Palagio le ragioni di quelli: ed ha di salario all'anno Duc. 10 del denaro della Comunità.

De' Vicarj della Pieve di Buja e lor Coadjutori.

Si salariano a vita dalla Convocazione due Vicarj che amministrano i Sacramenti e servano ai divini al popolo soggetto alla Pieve di Buja, come s'è detto, unita con l'Autorità Apostolica alla Fabrica del Duomo. Quali, oltre gl'incerti, cavano dal Quartesaro ogni anno Formento Staja 10, Vino conzi 8 e Duc. 10 per ciascuno.

Si paga anco il Capellano di Persso con Duc. 6 all'anno de' denari della Fabrica, per deliberazion della Convocazione, perchè ajuti i detti Vicarj nella cura delle anime.

Del Pesator delle farine.

Per ovviar ai danni e difender dalle fraudi de' monari, coloro che mandano le sue biade al molino per macinare, suole la Comunità tener uno pagato del denaro publico, perchè pesi alla Stadiera di Comun le biade di ciascuno, facendo nota nel libro a ciò deputato, e poi la farina, significando con un bollettino se risponde il peso della farina a quello della biada macinata e chiaramente denunziando il mancamento della farina, acciò il padrone possa dimandar il rifacimento.

Questo ha eziandio il carico di vender ai poveri la farina del formento e della segala del Fontico, che si suol fare ogni anno al Natale ed a Pasqua per comodità de' poveri.

Per suo salario riceve esso Pesadore ogni anno oltre la casa della sua abitazione, di contadi Duc. 41.

È tenuto dar sigurtà, che s'ammette nella Convocazione.

De' Portalettere.

Quattro sono i Portalettere ordinarij stipendiati; ed uno straordinario senza stipendio, che si eleggono nella Convocazione, ballottando tutti che si denno concorrere ed presentarsi e dar in notta il nome suo presso i Cancellieri per com-petitori.

Gli stipendiati cavano ogni anno de' denari della Convocazione Duc. 24, cioè Lire 144 per ciascuno.

Gli obblighi; con la tariffa delle lor mercedi, appajon distintamente in una carta messa alla stampa per intelligenza di tutti.

Lo straordinario sottentra in caso d'impedimento degli ordinarij a far il viaggio di Venezia. Ha di più autorità di andar ordinariamente una volta dopo lo spazio di due mesi.

Mancando in qualunque caso alcuno degli ordinarij, entra ipso jure in suo loco lo straordinario, eleggendosi poi nella Convocazione un'altro straor-dinario in loco di lui.

Del curator della Fontana.

Si tiene un maestro muratore a salario della Comunità, condotto dalla Convocazione perchè tenga in concio l'aquidotto in maniera tale che la fontana publica mai non manchi di versar l'aqua ne' due vasi in piazza Contarina e di Mercato nuovo.

Ha di salario Duc. 12 all'anno.

E trovandosi guastamento che si possa riparare in un giorno, è tenuto a farlo senza altra mercede.

De' Trombettieri.

Paga anco essa Comunità due Trombetti per publicare le cose che a sua istanza denno essere fatte publiche a tutti; e tiene a ciascuno il suo salario constituito dalla Convocazione, cioè Duc. 12 all'uno e all'altro Duc. 6.

Dello Stampatore.

Lo Stampatore, che da Venezia chiamato venne con i suoi stromenti ad esercitar l'arte della stamperia in questa città; cava per suo salario assegnatogli dalla Convocazione per lo spazio d'anni 15 continui Duc. 100 all'anno, e cava eziandio Duc. 30 da pagar il fitto della casa nella quale esercita la sua arte predetta.

De' livelli e altre spese ordinarie della Comunità.

Paga la nostra Comunità ogni anno di livello a più persone per lo capitale di Duc. 20,475 incirca.

Per ciascuna imposizione ordinaria deliberata nel Parlamento (1) la quale monta in tutto a Duc. 295 incirca cioè Lire 1828, soldi 6, delle quali tocca ai Prelati L. 592 S. 2, ai Castellani L. 690, S. 12 ed alle Comunità L. 545. S. 12. — Paga la nostra Comunità per la rata porzion sua Duc. 36.

Sono altre imposizioni straordinarie che s'impongono in esso Parlamento per cagione d'alcuna fabbrica nel Palazzo del Rettore, che si delibera di fare o per comodità di esso o per abbellimento del luogo, nella quale concorre la Camera Fiscale.

Del sussidio che si dee ogni anno al Principe, paga la Comunità con la rata sua particolare e per la rata dello Spedal Maggiore detto della Misericordia, che volontariamente per isgravar lui ella ha tolto quel gravame sopra di sè, Duc. 336.

Offerte di cera bianca al Sepolcro della pietà nella Processione che a questo effetto si fa ogni anno la seconda festa della S. Pasqua di Risurrezione, Duc. 25.

---

(1) Il Parlamento è come un Consiglio Generale di tutta la Patria, consistente di tre Membri; cioè sono: i Rev.di Prelati; i Magn.ci Castellani e le Mag. Comunità di essa Patria. Quale ne' bisogni si raguna in Udine alla presenza dell'Ill.mo Luogotenente nel palazzo detto il Castello, ove si trattano e definiscono i negozj ad essa Patria generalmente appartenenti. Ne' Prelati sono Voci 14, ne' Castellani 61 e nelle Comunità 17, fanno in tutto Voci 92, delle quali i due terzi bastano, cioè voci 48 per poter legittimamente decidere le occorrenti materie. Questo consorzio ha per capi sei persone, due per membro, che Deputati della Patria s'appellano. Tre per li negozj di qua del fiume Tagliamento e altri tre per quelli di là. Questi si eleggono in una Convocazione che a questo effetto si chiama alla presenza del Magn. Podestà o di Portogruaro o di Sacile, e quelli in Udine nel Parlamento alla presenza del Luogotenente; e gli uni e gli altri stanno in offizio per un anno incominciando a S. Caterina.

Per accrescere il capitale di esso Monte, per terminazion del Consiglio, ha sborsato per anni 20 continui già passati, Duc. 500 all'anno, i quali si pagano ancora in virtù d'una iterazione fatta in esso Consiglio per altri anni 10 incominciati e non finiti.

Si paga da essa Comunità per ogni Reggimento, al Cl.mo Sig. [illegible], per una Regalia = Vin di Rosazzo Conzi 6, Avena Staja 20, e per la giandria rilasciato ad uso delle fiere, Duc. 15.

Delle Spese ne' Pallij.

In soddisfazione e compiacenza del popolo, suole a sue spese la Comunità proporre ogni anno i Pallij sottoscritti, quali altre volte si correvano le due feste di S. Giorgio e di S. Marco nel mese d'Aprile, ora si corrono la prima Domenica e il giorno seguente del mese di Giugno.

Per i cavalli Ronzini, damasco chermisino, braccia 25.
per i cavalli Carrettoni damasco Br. 15
* per cavalli d'aratro panno rosso per Ducati 15.
per gli asini ormesin bianco — Br. — 15

*Solevasi già proporre anco per i cavalli barbari e Turchi un pallio di velluto chermisino per la summontare di Duc. 80, qual fu poi levato, [illegible], dopo che talora non comparivano più che due cavalli.

Solevansi eziandio per tutto l'anno proporre altri pallij sottoscritti, quali di già molt'anni sono stati dal Consiglio sospesi per sollevare l'erario publico dalla gravezza di tanti carichi ai quali si vede questa Comunità sottoposta. Quelli erano

Per li arcieri alli 6 di Giugno panno per Duc. 6
per le balestre da banca nel giorno di S. Gio: Battista 24 Giugno, damasco braccia 10.
per gli archibugieri ai 15 e 16 d'Agosto I.o pallio, panno gentile Br. 14
II.o — Br. 10
III.o — Br. 8.
per le balestre da braccio, alla Madonna 8 di Settembre, panno gentile Br. 7.

Delle spese straordinarie.

Conviene oltre le spese ~~ordinarie~~ già dette, alla nostra Comunità fare molte altre spese straordinarie, secondo che sforza la necessità de' negozij, e tra le prime sono:

Le Ambascerie per Venezia in diversi casi, la qual essa rappresenta il publico

grandissimo interesse, imperocchè è solita di pagar il suo salario ai Dottori in ragion d'un Zecchino al giorno, il quale, perchè allora che fu di così dare costituito valeva solamente Lire 8, Soldi 12, è stato interpretato, che non si possa dar più e che i detti Dottori esser debbano di esse L. dette L 8 S 12 contenti.

Dassi poi a tutti gli altri non Dottori, ossian Nobili o Popolari; ducato uno al giorno, col pagamento delle carrette e barchette nell'andare come nel tornare e col rimborso delle spese che occorre farsi per occasione delle carte che trattano o in scritture e copie o in consulti e venghe di Avvocati a ciò fare condotti:

È stato anco introdotto (sebbene non si vede che sia così stato osservato da nostri maggiori; nè a parte che disponga che così fare si debba) tuttavia è stato introdotto che volendo o il Consiglio o la Convocazione destinare più d'un Ambasciatore, sian in obligo appresso i due Nobili, di crear anco un Popolare per terzo, e così ora si osserva inviolabilmente.

Nè perciò che bassi, quando il negozio per cui si mandano, si vede essere di qualche importanza, il mandare uno Ambasciatore solamente, convien però, voglia o non voglia la Comunità, mandarne tre, ancorchè si giudicasse, potere due soli bastare: onde ne viene che in grande siano le spese, che nelle ambasciarie si fanno, poichè i negozij in Venezia non si speditano a voglia di coloro che bramano d'esser speditti.

Ha spesa e spende ancor più che si possa credere nel difendere e riparare le rive delle seriole (roje) che tratte dal letto del fiume Torre, si conducono ad uso di questa città, dalla furia di esso fiume, il quale già molto tempo ed oggi di più che mai facesse, minaccia di metter capo in esse seriole, da che Dio ci guardi. E perchè non bastino i grossi argini, che di tra amente e di sassi composti, s'attraversano per reprimere l'empito di così orgoglioso fiume, imperocchè ogni altro dì fa bisogno di tornar a rimettere e riparare alcun forte smosso dalla colna dell'acque ne' gran diluvij di pioggie che sovente occorrono.

Nella riparazione delle mura publiche della città, spende la Comunità assai, quando il bisogno ricerca.

Occorre anco spesso riparare l'aquedotto o la casa della Fontana, nella qual opera furon gli anni addietro spesi 2000 e più ducati;

Ora fabriche da nuovo, come è ora quella della nuova strada che si
apre per dar commodità all'Ill.mo Sig. Patriarca, dal suo palagio al Duomo,
alla qual fattura non basteranno 1000 ducati; e in ristorar le vecchie si
spende ognanno molta summa di denari.
In ajuto della sorgente Fortezza di Palma e per desiderio che si vedesse
la città nostra in qualche sicurezza, si taxò la Comunità nostra con
parte messa in Consiglio nell'anno 1593 e 1594 di dare al Ser.mo Principe
Duc. 36,000, dal qual peso non si è sgravata per ancora.
Si spende anco in limosine che si fanno ogni anno ai Frati e ai Monasterj
di Monache.

Dei Dazij di Comun.

Possede la nostra Comunità per concessione del Principe i suoi Dazij in-
frascritti, perchè essendo [illegible] con tanto [illegible] cittadini, quali armati [illegible]
da Raimondo della Torre Patriarca condotti per ricuperare la giurisdizione
dello Stato di Milano, restarono dall'armi [illegible] oppressi e sconfitti;
onde tornato il Patriarca e trovata la città piena di [illegible] e di [illegible],
per loro consolazione, fece dono ad essa dei dazij suddetti. E sono questi:

Dazio del pane
del vino
dell'olio e grassa
delle Quarte e misure
della pannina
del pesce
del ferro e rame
della beccaria.

Dai quali può cavar ognanno, un anno per l'altro, intorno Duc. 6500.
È solita ancora la Convocazione di conferir alcuni carichi publici, come
sono:

Pistori N.o 26 per la scafa
Sensari e portadori di vino N.o 20
Sensari e portadori di biave N.o 8
Sensari e portadori d'olio N.o 8
Sensari di cavalli N.o 10
Sensari delle vendite di beni stabili N.o 8

Sagomatori delle botti

sensari di lingua tedesca e schiava di vino, ferro, tele ed altre

merci portate da' tedeschi e schiavi N°. 16.

fine:

Elenco alfabetico delle rubriche..

A

Armamento e suo curatore

Astanti vedi Giudici

B

Ballotte ed elezioni

C.

Cavati dagli scrutinij e ballottazioni

Calcolatori publici

Cameraro di Comun

Camerari de' pegni

Camerario della Fabrica del Duomo vedi Fabrica

Cancellieri e Notarij per li Criminali della città

Cancellieri dell'Ufficio del Monte

Cancellieri publici

Cancelliere del L. T.

Cancelliere della Sanità.

Capellano delle Monache di S. Bernardino

Capo degli Officiali

Cassiere del Monte

Cassiere del Fontico

Cassiere della Sanità

Cassiere delle fabriche publiche

Cavalieri del L. T.

Censori

Centurioni della città.

Collettori e dispensatori delle limosine del Duomo

Conservatori del Monte

Consigli della città, Maggiore e Minore

Consiglio Maggiore

Consiglio Minore o Convocazione

Contestabili delle Porte della Città.

Contradicenti

Convocazione vedi Consiglio Minore

Curator dell'Armamento

" della fontana

" dell'Orologio

" de' Ponti publici.

D

Daziarj

Dazj publici

Decani de' borghi

Deputati della città

Deputati della Patria

E

Elemosine del Duomo

Esattor de' livelli di Nimes

Esattor del sussidio

Estimator delle carni di beccaria ~~[illegible]~~ ?

F

Fabrica del Duomo

Fabriche publiche

Fante di Comun

Fuoco sue guardie

Fontana publica

Fontico

G

Gallette

Giudici Astanti

Giudici di confini

Giudici de' pupilli

Giurati di Comun

Governator de' mobili e biancherie publiche

Guardie del foco

L

Livelli di Vimis
Livelli che paga la Comunità

M

Maestro di lettere d'umanità salariato
Maestro di leggere, scrivere e d'abbaco
Maestro di capella in Duomo
Massaro del Monte
Medici Fisici
Mercenarij del Monte
Mobili e biancherie publiche
Monache della città
Monte di pietà

N

Nobiltà e sua concessione
Nodari de' Criminali
Nodari e Cancellieri del Massaro del Monte
Nunzio di Venezia

O

Officiale della Sanità
Officiale del Monte
Officiali di Comun.
Officij del Maggior Consiglio
" del Minor Consiglio o Convocazione
Officij che si danno per i Giudici de' Confini.
Orazione delle 40 ore
Organista in Duomo
Orologio
Ospedale di S. Lazzaro

P

Pace e matrimonij
Palij che propone la Comunità
Parlamento
Pesador delle farine e venditor delle farine del Fontico.
Pesadori delle Gallette
Piffari
Pittori
Ponti publici
Portadori di vino, di biave e d'olio
Portalettere
Predicatori ~~del Duomo~~
Procurator di Comun
Procuratore e Avvocato de' Luoghi Pij
Procurator delle paci e matrimonij
Procuratori e Sindici de' monasterij di Monache
Proveditori sopra le Spezierie
Proveditori delle Fabriche publiche
Proveditori delle vie publiche
Proveditori del Fontico
Proveditori della Sanità
Provisionati o Salariati della Città

Q

Quaderniero e Ragionato di Comun

R

Ragionato di Comun V. Quaderniero

S

Sagomatori
Salariati della Comunità
" del Consiglio Mag.
" della Convocazione
Sanità
Scala Gritta

Scontro del Fontico
Scontro del Monte
Sensari e Portadori
Sindici de' Monasteri di monache 11. Provveditori ecc.
Sindici del Monte
Sonator della campana per la congregazion del Consiglio
Soprapreveditori del Fontico
Soprastanti alla Fontana
Soprastanti all'oragione delle 40 ore.
Soprastanti al peso delle gallette
Soprastanti ai Porte Pubbliche
Speciarie medicinali
Spese ordinarie
Spese straordinarie
Stampator
Stanga de' panni
Sussidio

T

Trombetti Salariati

V

Vicarij della Pieve di Buja e lor Coadiutore
Vie publiche

Z

Zonta tre Deputati